

Causa Castello del Poggio s.s. e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 5 luglio 2018 (ricorsi nn. 30015/09, 34644/09 e 10723/10)

Leggi interpretative – Divieto per il legislatore di interferire nei procedimenti giudiziari in corso, salvo ragioni impellenti di interesse generale – Violazione di tale divieto da parte della legge n. 326 del 2003 per assenza di ragioni impellenti di interesse generale – Violazione dell’art. 6 CEDU – Sussiste.

La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell’art. 6 CEDU (*diritto ad un processo equo*) in quanto, nel caso in esame, l’adozione della legge n. 326 del 2003 ha interferito in maniera decisiva sull’esito di un processo pendente, pur non sussistendo motivi imperativi di interesse pubblico che imponessero la sua applicazione retroattiva.

Fatto e diritto. Nel corso degli anni ottanta del secolo scorso, le aziende agricole italiane hanno beneficiato di una duplice riduzione dei contributi previdenziali che esse erano tenute a versare per i propri dipendenti; ciò, grazie a talune leggi che prevedevano simultaneamente benefici fiscali e sgravi contributivi. Tuttavia, nel mese di luglio del 1988, l’INPS emanò una circolare in cui sosteneva che i benefici fiscali non fossero cumulabili con gli sgravi contributivi.

Le società agricole in titolo agirono in giudizio contro l’INPS contestando il contenuto della circolare. Le ricorrenti vinsero la causa in primo grado ma, nelle more del giudizio d’appello promosso dall’ente previdenziale, il legislatore italiano approvò la legge n. 326 del 2003 che, recependo il contenuto della suddetta circolare, affermava la natura alternativa e non cumulativa dei benefici in questione. Il contenzioso venne quindi definito in senso sfavorevole alle società agricole, che furono pertanto costrette a restituire le somme loro accordate in via provvisoria.

Le ricorrenti hanno pertanto adito la Corte EDU, lamentando la lesione del diritto a un processo equo, in ragione della retroattività della disposizione legislativa introdotta a giudizio pendente.

Preliminarmente, la Corte respinge la domanda di cancellazione dei ricorsi dal ruolo formulata dal Governo in virtù dell’articolo 37 § 1 c) della Convenzione, ritenendo insufficienti le somme offerte per il danno materiale e le spese rispetto a quanto accordato nel *leading case* Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri¹.

Nel merito, la Corte ritiene di non doversi discostare dalla decisione resa nella suindicata pronuncia; pertanto, in assenza di nuove argomentazioni da parte del Governo convenuto, conclude che vi è stata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.

La Corte riconosce quindi alle ricorrenti le seguenti somme per la riparazione del danno materiale subito: ricorso n. 30015/09, 9.100 euro; ricorso n. 34644/09, 15.500 euro; ricorso n. 10723/10, 114.950 euro. Quanto alle spese, la Corte considera ragionevole accordare alle ricorrenti le seguenti somme: ricorso n. 30015/09, 2.000 euro; ricorso n. 34644/09, 2.040 euro; ricorso n. 10723/10, 13.504 euro.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6 CEDU

Art. 41 CEDU

¹ La questione oggetto dei ricorsi in titolo era già stata affrontata dalla Corte con la sentenza del 24 giugno 2014 nell’analogo caso Azienda Agricola Silverfunghi s.a.s. e altri c. Italia. Si veda a tale proposito il *Quaderno* n. 11 di questo Osservatorio.